

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI AL PERSONALE DOCENTE IN QUIESCENZA E LA CORRELATA ASSEGNAZIONE DI SPAZI E ATTREZZATURE

INDICE

TITOLO I – CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AL PERSONALE DOCENTE IN QUIESCENZA

Art. 1 – Competenza

Art. 2 – Incarichi attribuibili a titolo oneroso al personale docente in quiescenza

Art. 3 – Incarichi attribuibili a titolo gratuito al personale docente in quiescenza

Art. 4 – Elementi di valutazione e vincoli relativi all'attribuzione del ruolo di responsabile scientifico di un progetto di ricerca

TITOLO II – ASSEGNAZIONE DI SPAZI E ATTREZZATURE NEI CENTRI AUTONOMI DI GESTIONE AL PERSONALE DOCENTE IN QUIESCENZA

Art. 5 – Definizioni

Art. 6 – Competenze e monitoraggio

Art. 7 – Criteri e modalità per l'assegnazione

Art. 8 - Copertura assicurativa

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9 – Rinvio alla disciplina comune

Art. 10 – Disposizioni transitorie

Art. 11 – Entrata in vigore e pubblicità

TITOLO I – CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AL PERSONALE DOCENTE IN QUIESCENZA

Art. 1 – Competenza

1. Gli incarichi di cui ai successivi articoli 2 e 3 sono conferiti con deliberazione dell'organo collegiale del centro autonomo di gestione ove esistente, ovvero, trattandosi di struttura con competenze esclusivamente amministrative, con delibera del Consiglio di amministrazione.

Art. 2 – Incarichi attribuibili a titolo oneroso al personale docente in quiescenza

1. Nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, i docenti collocati in quiescenza possono svolgere, anche a titolo oneroso, le attività di cui al successivo comma 2.

2. Con particolare riferimento alle attività di didattica e ricerca sono conferibili a titolo oneroso:

- a) incarichi di docenza. Ai professori a contratto di cui all'art. 23 della l. n. 240/2010 è consentita la partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca con finanziamento gestito a carico del bilancio di Ateneo senza il conferimento di ulteriore specifico incarico;
- b) incarichi di ricerca, inclusa la responsabilità di progetti, con le modalità previste per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo o per prestazioni occasionali, purché il relativo programma di ricerca sia preventivamente approvato dall'organo collegiale del centro autonomo di gestione. Tali incarichi non possono in ogni caso comportare la direzione di strutture stabili dell'amministrazione né la preposizione funzionale del responsabile in quiescenza a personale in servizio.

Art. 3 – Incarichi attribuibili a titolo gratuito al personale docente in quiescenza

1. Per assicurare il trasferimento delle competenze e delle esperienze, l'Ateneo può avvalersi, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, di personale docente collocato in quiescenza per lo svolgimento a titolo gratuito, delle attività di cui ai successivi commi 3 e 4.

2. L'organo competente, prima dell'eventuale conferimento, deve valutare la compatibilità delle prestazioni e delle correlate responsabilità con la gratuità dell'incarico.

3. Previa verifica della disponibilità degli interessati, sono conferibili a titolo gratuito, su iniziativa dell'Ateneo e avendo particolare cura a non determinare situazioni di conflitto di interesse:

- a) incarichi di studio e consulenza, compresa la consulenza in qualità di esperto in relazione ai corsi di dottorato, di specializzazione e di perfezionamento;
- b) carica di componente del consiglio di amministrazione dell'Ateneo, nonché degli enti e società controllati, fatti salvi i limiti stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento generale di Ateneo;
- c) incarichi dirigenziali e direttivi (inclusi quelli conferiti negli enti e società controllati) per la durata massima di un anno, non rinnovabili né prorogabili.

4. L'organo collegiale del centro autonomo di gestione può autorizzare il soggetto in quiescenza a proseguire l'attività di ricerca al fine di concludere progetti in itinere o nelle more del trasferimento dei fondi di cui sia eventualmente titolare ad altro docente in servizio presso la struttura di appartenenza.

5. Sono ammissibili rimborsi delle spese sostenute in favore del soggetto titolare dell'incarico, nel rispetto della vigente normativa in materia, purché debitamente rendicontate e strettamente connesse all'attività oggetto della collaborazione. Relativamente agli incarichi di cui al comma 4, eventuali rimborsi spese dovranno gravare sui fondi del progetto di ricerca.

Art. 4 – Elementi di valutazione e vincoli relativi all'attribuzione del ruolo di responsabile scientifico di un progetto di ricerca

1. Relativamente agli incarichi di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), nonché alla prosecuzione di attività di ricerca di cui all'art. 3, comma 4, l'organo collegiale del centro autonomo di gestione, al fine di deliberare l'eventuale attribuzione dell'incarico, dovrà tener conto delle seguenti condizioni:

- a) se l'eventuale bando o programma di ricerca consenta di attribuire la responsabilità scientifica ad un soggetto in quiescenza;
- b) se l'affidamento della responsabilità scientifica ad un soggetto in quiescenza sia compatibile con le norme di rendicontazione del progetto, posto che l'Ateneo non può esporre e certificare il costo annuo e orario correlati alle attività di progettazione, coordinamento e gestione di un docente non più in servizio;
- c) se la durata dell'incarico di responsabilità scientifica coincida con il periodo di svolgimento della ricerca.

2. L'organo collegiale del centro autonomo di gestione dovrà tener conto, prima del conferimento dell'incarico di responsabile scientifico a un docente in quiescenza, dei seguenti fattori:

- a) impossibilità di esporre nei processi di valutazione ANVUR (VQR/SUA RD) gli eventuali prodotti della ricerca (ad esempio pubblicazioni, brevetti) derivanti da progetti in cui il responsabile scientifico sia un soggetto in quiescenza;
- b) impossibilità per un soggetto in quiescenza, nell'ambito delle cosiddette attività conto terzi, pur avendo egli un incarico di responsabile scientifico di un progetto di ricerca per conto terzi, di essere destinatario di "compensi al personale" relativi a periodi di tempo in cui non risulti essere più in servizio;
- c) impossibilità per un docente in quiescenza, rispetto ai fondi disponibili in relazione a un progetto di cui sia responsabile, di assumere impegni di spesa, che pertanto dovranno essere adottati dal soggetto competente, in applicazione del regolamento di amministrazione, su eventuale proposta di altro docente secondo quanto indicato all'art. 3, comma 4, anche in relazione ad eventuali obblighi di rendicontazione.

TITOLO II – ASSEGNAZIONE DI SPAZI E ATTREZZATURE NEI CENTRI AUTONOMI DI GESTIONE AL PERSONALE DOCENTE IN QUIESCENZA

Art. 5 – Definizioni

Ai sensi del presente Titolo si intende:

- a) per assegnazione di spazi e attrezzature dell'Ateneo nei centri autonomi di gestione a personale docente in quiescenza: il provvedimento con il quale, in applicazione del presente regolamento, viene conferito a tale personale il diritto ad utilizzare spazi e attrezzature opportunamente individuati e stabilendo all'occorrenza modalità, limiti e responsabilità per il loro utilizzo;
- b) per centri autonomi di gestione: i centri di gestione definiti come tali dall'art. 3, comma 3, lett. b), del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- c) per spazi: i locali dei centri di gestione;
- d) per attrezzature: mobili diversi per ufficio e varie dotazioni strumentali, comprese le apparecchiature scientifiche e informatiche; sono esclusi i dispositivi portatili, tra cui i cellulari. Le attrezzature in sede di assegnazione possono essere eventualmente riunite in una postazione di lavoro. Il limite massimo di superficie attribuibile a ciascuna postazione è stabilito orientativamente dal consiglio di amministrazione; la relativa applicazione, anche con riferimento agli opportuni adattamenti e alle deroghe che si ritenessero funzionalmente e motivatamente necessarie, è di competenza dell'organo collegiale del centro autonomo di gestione;
- e) per rapporto di collaborazione formalizzato: rapporto di collaborazione instaurato con il personale docente in quiescenza ai sensi del Titolo I del presente Regolamento.

Art. 6 – Competenze e monitoraggio

1. L'assegnazione a personale docente in quiescenza di spazi e attrezzature attribuiti al centro autonomo di gestione è di competenza del relativo organo collegiale, che assume quando occorre le proprie determinazioni in merito.
2. Il consegnatario degli spazi e dei beni mobili, come individuato dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, al termine di ciascun anno, effettua un monitoraggio in merito all'assegnazione e all'utilizzo degli stessi, e trasmette le relative risultanze all'organo collegiale per le eventuali delibere di competenza.
3. L'organo collegiale, ove ne ravvisi la necessità, può modificare in ogni momento la distribuzione degli spazi, e delle attrezzature a personale in quiescenza in base alle mutate esigenze della struttura o al fine di razionalizzare l'impiego delle risorse. Fatti salvi motivati casi eccezionali, le modifiche così deliberate trovano applicazione alla scadenza dei due mesi successivi.

Art. 7 – Criteri e modalità per l'assegnazione

1. L'assegnazione degli spazi e delle attrezzature a personale docente in quiescenza richiede la sussistenza di un rapporto di collaborazione formalizzato con il centro autonomo di gestione.

2. L'assegnazione degli spazi e delle attrezzature a personale docente in quiescenza è effettuata sulla base di una valutazione di necessità nell'interesse pubblico con riguardo al tipo di rapporto di collaborazione instaurato con il docente in quiescenza interessato. A tale necessità sarà fatto espresso riferimento nella delibera di assegnazione. La necessità è presunta nel caso dei rapporti di collaborazione di cui all'articolo 2.

3. Possono formare oggetto dell'assegnazione un idoneo spazio e attrezzature funzionali alle attività da svolgere per il periodo definito dal relativo rapporto di collaborazione; fatta salva l'applicazione dell'art. 6, comma 3, l'assegnazione può prevedere il differimento automatico del termine finale in caso di prosecuzione del rapporto di collaborazione a qualsiasi titolo. L'assegnazione di spazi ad uso esclusivo spetta in via prioritaria al personale in servizio; l'uso esclusivo di spazi a docenti in quiescenza nei centri autonomi di gestione è consentito solo in via residuale.

Le attrezzature possono essere assegnate ad uso esclusivo o non esclusivo; in mancanza di specifica indicazione si intendono assegnate ad uso non esclusivo; all'assegnatario l'accesso ai dispositivi informatici è garantito, ove possibile, attraverso credenziali.

4. Entro due mesi dalla data di comunicazione, da parte degli uffici competenti, del collocamento a riposo o della cessazione dal servizio del personale docente, l'organo collegiale del centro autonomo di gestione stabilisce all'occorrenza l'assegnazione all'interessato di spazi e attrezzature e trasmette la relativa delibera al rettore e al direttore generale; non è computato nel termine il mese di agosto. La mancata deliberazione nel termine indicato comporta la cessazione della facoltà dell'interessato di servirsi di spazi e attrezzature. L'assegnazione è comunque effettuata fino al 31 marzo dell'anno solare successivo in caso di personale docente che, nell'anno accademico del collocamento a riposo o in quello precedente in caso di collocamento decorrente dal 1° novembre, tenesse insegnamenti nei corsi di laurea o laurea magistrale.

5. Entro due mesi dalla decorrenza del collocamento a riposo o comunque della cessazione dal servizio il docente, ove non risulti destinatario di riassegnazione o qualora gli sia stato assegnato uno spazio diverso da quello in uso in costanza del rapporto di lavoro, è tenuto a liberare e rimettere al relativo consegnatario gli spazi e le attrezzature precedentemente in uso.

6. Decorso il termine di cui al comma precedente, eventuali costi per lo sgombero di materiale rimasto giacente in detti spazi sono posti a carico del centro autonomo di gestione interessato.

Art. 8 - Copertura assicurativa

1. La copertura assicurativa del personale docente in quiescenza che ha accesso ai locali universitari in quanto titolare di un rapporto di collaborazione formalizzato è regolata dalla normativa vigente in materia ed è garantita per mezzo delle forme di assicurazione obbligatoria o di appositi contratti di assicurazione stipulati dall'Ateneo, per il tramite dell'ufficio competente.

2. La copertura assicurativa per infortuni prevede il caso morte e il caso invalidità permanente, secondo gli importi massimali definiti nel contratto di assicurazione. È inoltre garantita la copertura assicurativa per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi.

3. Sulla base dei premi corrisposti dall'Ateneo il Consiglio di Amministrazione definisce un costo convenzionale pro capite della copertura assicurativa di cui ai commi precedenti. Per ciascun assegnatario l'importo corrispondente sarà posto a carico del centro di gestione che delibera l'assegnazione ai sensi delle disposizioni di cui al presente Titolo.

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9 – Rinvio alla disciplina comune

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento in relazione alle modalità di utilizzazione di spazi e attrezzature e a quelle di accesso ai locali dell'Ateneo, nonché con riguardo al conferimento di incarichi a personale docente in quiescenza, in particolare in tema di inconfiribilità e incompatibilità, di limiti alle spese per consulenza, di limiti retributivi e di cumulo, nonché di limiti di età, si rinvia alle disposizioni vigenti.

Art. 10 – Disposizioni transitorie

1. Nella fase di prima applicazione del presente regolamento, ogni centro autonomo di gestione verifica di essere in possesso di un provvedimento di assegnazione dei propri spazi a docenti in quiescenza e l'organo collegiale conseguentemente provvede a deliberare le conferme e le nuove assegnazioni ritenute opportune.

2. Fino all'adozione del Regolamento per l'inventario dei beni, previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, che individuerà i soggetti consegnatari dei beni immobili e mobili assegnati ai centri di gestione, restano applicabili in quanto compatibili, il Manuale di amministrazione approvato dal consiglio di amministrazione in data 30.11.1999, nonché l'“Integrazione alle linee operative per la contabilità economico patrimoniale nelle more dell'entrata in vigore del nuovo regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità in tema di consegna dei beni mobili all'interno delle strutture” approvate dal consiglio di amministrazione in data 17.12.2014.

Art. 11 – Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nell'albo informatico dell'Ateneo del decreto rettorale di emanazione. Il testo è altresì pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale.